



14733.11

ESSENTE REGISTRAZIONE ESSENTE PALLI ESSENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto: Assi -  
Stato sociale e di relazioni  
extracomunitarie

[Redacted]  
-5 LUG 2011  
R.G.N. 4091/2008

R.G.N. 7870/2008

Cron. 14733

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Rep.
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere - Ud. 17/05/2011
- Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4091-2008 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,  
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,  
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO,  
VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in atti;

2011  
4700

- ricorrente -

contro

[Redacted], nella qualità di tutore della Signora  
[Redacted];

- intimata -

sul ricorso 7870-2008 proposto da:

[REDACTED], nella qualità di tutore della Signora  
[REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso l'UFFICIO LEGALE CENTRALE  
DEL PATRONATO A.C.L.I., rappresentata e difesa  
dall'avvocato FAGGIANI GUIDO, giusta delega in atti;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

*contro*

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,  
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,  
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO,  
VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA,  
giusta delega in calce alla copia notificata del  
ricorso;

- *resistente con mandato* -

avverso la sentenza n. 1273/2007 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 14/11/2007 r.g.n. 381/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA  
COLETTI DE CESARE;

udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso  
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

### **Ritenuto in fatto**

Con sentenza in data 14 novembre 2007, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente accolto, nei confronti dell'INPS, la domanda proposta da [redacted] e, per essa, dal tutore [redacted], per ottenere, quale cittadina marocchina, convivente con familiari lavoratori in Italia e titolare di permesso di soggiorno (ma non della carta di soggiorno) l'accertamento del diritto alla corresponsione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento.

Richiamando l'art.41 dell'accordo di cooperazione firmato il 27.4.1976 tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, recepito dal Regolamento CE n.2211/78, come interpretato dalla Corte CEE con sentenza n.18 del 1991, la Corte d'appello ha osservato che, secondo la suddetta sentenza, l'art.41 citato è norma direttamente applicabile, che vieta di discriminare i lavoratori di nazionalità marocchina e i loro familiari conviventi nel settore della sicurezza sociale; a sua volta la nozione di "sicurezza sociale" di cui al ripetuto art.41 deve essere intesa in analogia con l'identica nozione che figura nel regolamento CE n.1408/71 e in essa rientrano, quindi, anche le prestazioni di assistenza sociale come quelle rivendicate in giudizio. Sulla base di questa interpretazione la Corte d'appello ha ritenuto che negare le prestazioni in questione a un cittadino marocchino legalmente soggiornante in Italia solo perché titolare di permesso di soggiorno e non della carta di soggiorno concreti quella discriminazione rispetto al cittadino italiano, legata esclusivamente alla diversa nazionalità, che l'Accordo di cooperazione citato non consente. Ha, tuttavia, aggiunto la Corte che, nel caso di specie, non poteva trovare accoglimento la domanda relativa alla pensione di inabilità, non essendo stata fornita dall'istante prova alcuna della sussistenza del requisito reddituale cui l'art.12 della legge n.118 del 1971 subordina l'attribuzione del beneficio.

Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo. Resiste [redacted], nella qualità, con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, illustrato anche con memoria ex art.378 c.p.c..

### **Considerato in diritto**

1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).

2. Nell'unico motivo del ricorso principale l'INPS denuncia violazione dell'art.80, comma 19, legge n. 388/2000, dell'art.12 legge n. 118/71 e dell'art.1 legge n. 18/80, assumendo che solo agli stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno è attribuibile il diritto alle provvidenze assistenziali previste dalla legge nazionale. Aggiunge che la Corte costituzionale (sent. 324/06) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art.80, comma 19, citato e sottolinea, da ultimo, che l'art.41 dell'Accordo di cooperazione tra la

CEE e il Regno del Marocco è volto a disciplinare le prestazioni di natura previdenziale (e non quelle di invalidità civile), come dimostrerebbe il suo continuo riferirsi ai "lavoratori" e che, in ogni caso, le prestazioni socio assistenziali non possono essere fatte rientrare nella nozione di sicurezza sociale contenuta nel Regolamento CE 1408/71 attraverso una comparazione con le previsioni del ripetuto art.41, in quanto i regolamenti della Comunità europea non riguardano i rapporti tra uno Stato europeo e uno extraeuropeo.

3. A sua volta, nell'unico motivo del suo ricorso incidentale [redacted], nella qualità, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.14 septies legge n.33 del 1980, di conversione, con modificazioni, del d.l. n.663 del 1979, nonché degli artt. 12 e 13 legge n.118 del 1971, sostenendo che, ai fini della verifica del requisito reddituale stabilito dall'art.12 della legge 118/1971 per il riconoscimento della pensione di inabilità, il reddito imponibile IRPEF che rileva è soltanto quello personale dell'inabile; ha errato, pertanto, la Corte d'appello nel ritenere che debba aversi riguardo anche al reddito prodotto dai vari componenti il nucleo familiare dell'inabile.

4. Sia il ricorso principale che quello incidentale non sono fondati, dovendo la conclusiva statuizione della Corte di merito - comportante l'affermazione del diritto di [redacted] alla indennità di accompagnamento, e il rigetto, invece, della domanda dell'invalida relativa alla pensione di inabilità - ritenersi conforme a diritto, ancorché la motivazione della sentenza impugnata necessiti di correzione e integrazione nei sensi di cui alle considerazioni che seguono (art.384, quarto comma, c.p.c.).

5. Sulle questioni controverse, dopo il deposito della sentenza impugnata e degli stessi ricorsi per cassazione, si è pronunciata la Corte Costituzionale con tre sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale dell'art.80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (Legge finanziaria 2001) e dell'art.9, comma 1, del dlgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come modificato dall'art.9, comma 1, della legge 30 luglio 2002 n.189 e poi sostituito dall'art.1, comma 1, del dlgs. 8 gennaio 2007 n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) - nella parte in cui dette norme escludono, rispettivamente, che l'indennità di accompagnamento (Corte cost. sent. n.306 del 2008), la pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118 del 1971 (Corte cost. sent. n.11 del 2009) e l'assegno di invalidità previsto dall'art.13 della stessa legge n.118/71, poi sostituito ad opera dell'art.1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007 n.247 (Corte cost. sent. n.187 del 2010), siano attribuibili agli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato soltanto perché non in possesso della carta di soggiorno (ora, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

6. L'intervento del giudice delle leggi fa seguito alla scelta legislativa, espressa nelle norme sottoposte a scrutinio di costituzionalità, di circoscrivere la platea dei fruitori delle prestazioni sociali da riconoscere in favore dei cittadini extracomunitari, intervenendo direttamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali e individuandone, per l'effetto, i beneficiari solamente nei cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE); così, in sostanza, facendo venir meno, quanto ai soggetti legittimati a fruire di trattamenti assistenziali, la equiparazione, precedentemente esistente, fra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.

7. La Corte costituzionale ha giustificato il proprio intervento additivo osservando come sia da ritenere manifestamente irragionevole subordinare, quanto ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, l'attribuzione delle prestazioni assistenziali sopra indicate al possesso di un titolo di legittimazione che (come la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE) richiede, per il rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito in un determinato ammontare e il regolare soggiorno nello Stato da un certo numero di anni (attualmente, cinque). Invero, nell'ordinamento giuridico nazionale, l'indennità di accompagnamento è concessa dalla legge n.18 del 1980 ai soggetti totalmente inabili per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo; mentre l'assegnazione della pensione di inabilità e, rispettivamente, dell'assegno di invalidità civile richiede la dimostrazione delle disagiate condizioni reddituali espressamente e specificamente stabilite per detti benefici assistenziali dall'art.12 e dall'art.13 della legge n.118 del 1971 (norma, quest'ultima, da leggersi, oggi, nel testo sostituito, come già detto, dall'art.1, comma 35, della legge n.247 del 2007).

8. Tale manifesta irragionevolezza - ha sottolineato il giudice delle leggi - comporta che le norme sopra richiamate ed oggetto di censura costituzionale contrastano con l'art.2 Cost. sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza, nonché con l'art.3 Cost. e violano, altresì, l'art.10 Cost., dal momento che tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.

9. In definitiva, secondo le sentenze costituzionali in commento, se è consentito al legislatore subordinare l'erogazione di determinate prestazioni (purchè non inerenti a rimediare a gravi situazioni d'urgenza) alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, assume

carattere discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari - e sono, perciò, costituzionalmente illegittime - le norme che stabiliscano, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini italiani.

10. Esaminando il ricorso dell'INPS alla stregua degli indicati principi, osserva questa Corte che l'Istituto previdenziale non contesta l'idoneità del permesso di soggiorno di cui è titolare l'invalida ad abilitarla a soggiornare legalmente in Italia, né contesta l'accertamento della sentenza impugnata relativo al carattere non episodico e di non breve durata di tale soggiorno (affermando la Corte d'appello che, all'epoca della domanda, [REDACTED] soggiornava in Italia dal 1990 ed in modo stabile, convivendo con familiari lavoratori). Il ricorso, invero, è tutto e solamente incentrato a sostenere che quel titolo di legittimazione non è idoneo a consentire il riconoscimento del diritto del cittadino extracomunitario alle prestazioni assistenziali di cui alla legge n.118/1971 (pensione di inabilità e assegno di invalidità) e alla legge n.18/1980 (indennità di accompagnamento), essendo necessaria, a tal fine, la titolarità della carta di soggiorno.

11. Quanto poi alla questione prospettata nel ricorso incidentale, la giurisprudenza più recente di questa Corte (vedi Cass. n.5003 e 4677 del 2011, citate anche dalla ricorrente nella sua memoria) - operando una ricostruzione sistematica della normativa che, nel tempo e frammentariamente, ha dato regola, rispettivamente, alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità civile con riferimento alle condizioni reddituali richieste per l'assegnazione dei benefici in questione - ha ritenuto che, per la pensione di inabilità, debba aversi riguardo non solamente al reddito proprio dell'invalido ma anche - se costui è coniugato -, al reddito (eventuale) del coniuge; onde il beneficio va negato quando l'importo del primo, ovvero di quello complessivamente posseduto dai coniugi, superi il limite determinato con i criteri indicati nell'art.12 della legge n.118 del 1971 (criteri che, oggi, a seguito della sostituzione del testo dell'art.13 della stessa legge ad opera dell'art.1, comma 35, della legge n.247 del 2007, valgono anche per l'attribuzione dell'assegno di invalidità civile).

12. Nel caso concreto, il ricorso non fa alcun riferimento alla condizione personale dell'invalida (se si trattasse cioè di persona coniugata o meno), limitandosi la ricorrente a sostenere la tesi - come si è visto giuridicamente errata - che ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità debba aversi riguardo unicamente ai redditi propri dell'invalido.

Soltanto nella memoria prodotta ex art.378 c.p.c. - e, dunque, inammissibilmente (vedi Cass. Sez. un. n.11097 del 2006) la ricorrente deduce che [REDACTED] era nubile e priva di redditi propri, tra l'altro richiamando a dimostrazione di tali circostanze di fatto documenti che si dicono prodotti in sede di merito, ma che non sono menzionati e trascritti nel loro contenuto nel ricorso per cassazione, così come impone il principio di autosufficienza dell'atto.

13. Va aggiunto che, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'odierna ricorrente non ha rivendicato, neppure in subordine, nel giudizio di merito, il proprio diritto alla pensione di inabilità con riferimento alla insussistenza (ovvero alla inconsistenza) di un reddito coniugale; né ha sollevato in questa sede alcuna censura di omessa pronuncia, ai sensi dell'art.112 c.p.c., in ordine a tutta la domanda proposta; la pretesa concretamente azionata muove, infatti, dal presupposto che il reddito cui deve aversi riguardo, agli effetti della condizione richiesta dall'art.12 della legge n.118/1971, è unicamente quello proprio dell'invalido.

14. Ne consegue che non rileva, ai fini della decisione conclusivamente resa dalla Corte d'appello, l'affermazione del giudice *a quo* secondo la quale, ai fini della verifica del ripetuto requisito reddituale, va tenuto conto del reddito complessivamente posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare dell'invalido.

15. In conclusione sia il ricorso dell'INPS che quello proposto in via incidentale vanno rigettati

16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

PQM


La Corte, riuniti il ricorso principale e quello proposto in via incidentale, li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2011

Il Cons. estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Depositato in Cancelleria  
oggi. 5 LUG 2011  
IL CANCELLIERE  
Giuseppe Ricci



ESSENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO DI DENSO DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533